



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 73 Del 17-07-2020

Oggetto: INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Loca; T.U.E.L.), stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale sono determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto dei parametri ivi indicati (quali, ad esempio, la dimensione demografica degli enti);

- che il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, all'art. 3, comma 6, stabilisce che: *"le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrata sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci,"* mentre l'art. 12, comma 1, stabilisce che: *"le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione."*

COMUNE DI VALLO DI NERA

- che quindi, dal combinato disposto delle due illustrate disposizioni, deriva che le indennità dei componenti della Giunta sono parametrata a quelle dei Sindaci.

VISTO l'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), che ha previsto che per "esigenze di coordinamento della finanza pubblica" sono rideterminate "in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005" (tra l'altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi.

DATO ATTO che l'art. 57- quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha integrato l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, inserendo il novello comma 8-bis, il quale dispone quanto segue: *La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti!*

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 73, del 25.11.2019, che rideterminava le indennità lorde spettanti agli amministratori come segue:

SINDACO	VICE SINDACO ASSESSORE
€ 1.162,026	€ 174,30
	€ 116,20

RICHIAMATA la propria precedente Delibera n. 10, del 22.01.2020, con la quale si prendeva atto di quanto stabilito dall'art. 57- quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha integrato l'art. 82 del TUEL, inserendo il novello comma 8-bis, il quale dispone quanto segue: *La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*" e si rideterminava l'indennità linda di funzione degli amministratori come segue: sindaco € 1.659,38; viice sindaco € 248,90 e assessore € 165,93;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con Deliberazione n. 67/2020, chiamata a chiarire alcuni dubbi sul provvedimento di aumento dell'indennità dei sindaci dei municipi fino a 3mila abitanti, che, pur evidenziando un problema di coordinamento, precisa che la novità si applica solo ai sindaci e non si estende agli assessori, come emerge dai lavori preparatori del provvedimento, nei quali è indicato che «andrebbe dunque valutata l'opportunità di specificare se la disposizione in esame è destinata a riverberarsi anche sulla determinazione dell'indennità degli altri amministratori locali, alla luce di quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL».

RITENUTA la propria competenza;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO

- Il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di sospendere in via cautelativa l'efficacia della propria precedente Delibera n. 10, del 22.01.2020, relativamente alla parte in cui viene ridete minata l'indennità del vice sindaco e degli assessori, in

COMUNE DI VALLO DI NERA

considerazione di quanto emerso dalla Deliberazione della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia n. 67/2020, secondo la quale la disposizione dell'art. 57- quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito il comma 8-bis all'art. 82 del TUEL, a mente del quale: *La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*," non si estende agli assessori.

Di confermare l'indennità del sindaco già determinata con la precedente Delibera n. 10, del 22.01.2020.

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di compiere gli atti conseguenti.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-10-20 al 22-10-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.
[X] Viene comunicata, con lettera n. 5299 in data 07-10-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.
[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.
[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 07-10-20

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 07-10-20

QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-10-20 al 22-10-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 17-07-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì

QUARANTINI GIAMPIERO